

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Iva - regime applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia
- 4 | Obbligazioni doganali - Termini per la notifica
- 4 | Rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per il 2018 – linee guida per i revisori

Prassi

- 5 | Pace fiscale - l'elenco delle violazioni formali definibili
- 5 | Ortaggi grigliati surgelati con aggiunta di olio - Aliquota IVA del 4% -
- 5 | Definizione agevolata delle controversie tributarie – circolare quadro
- 6 | Estrazione da depositi Iva - fatturazione
- 6 | Definizione agevolata delle controversie tributarie – scomputabile il ravvedimento operoso
- 6 | Da minimo a forfetario per superamento limiti in corso d'anno
- 7 | Trasmissione telematica dei corrispettivi – registratori di cassa
- 7 | Cambio valute del mese di aprile 2019
- 7 | Regime c.d. forfetario - Cause ostative – possesso di quote di srl
- 7 | Trasmissione telematica delle dichiarazioni - nuove tipologie di utenti incaricati
- 7 | Regime forfetario – fatturazione al datore di lavoro
- 7 | Definizione agevolata controversie tributarie – la rinuncia al precedente contenzioso sulla inammissibilità alla definizione
- 7 | Parcheggi - Certificazione dei corrispettivi
- 7 | Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2019
- 8 | Nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni
- 8 | Regime forfetario – cause ostative
- 8 | ISA - Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
- 8 | Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d'affari superiore a 400.000 euro

Novità dai siti delle agenzie fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 10 | Ecobonus e Sismabonus condominiali 2018. Visualizzabili online sul sito delle Entrate i “crediti ceduti”

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 9 | Codici tributo
- 9 | Specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software
- 11 | Archivi, elenchi e altre utilità

Ordinary Assist

Dottrina

12

Assirevi	✓ Trasmissione elettronica corrispettivi all'Agenzia delle entrate – istruzioni per i certificatori dei processi amministrativi e contabili
Consiglio nazionale commercialisti	✓ Massime della giurisprudenza di merito ✓ Rating dell'impresa e pianificazione finanziaria
Assonime	✓ Erogazioni pubbliche – i nuovi obblighi di trasparenza
Unioncamere – Consiglio nazionale notariato	✓ Passaggio da società unipersonali ad impresa individuale – è trasformazione

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Iva - regime applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia Sono esenti da IVA i servizi di trasporto e spedizione fuori della UE dei beni in franchigia, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile. In precedenza, invece, per applicare l'esenzione IVA ai servizi di trasporto e di spedizione dei beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché ai trasporti relativi a beni in importazione, i relativi corrispettivi dovevano essere assoggettati all'imposta e scontare l'Iva in dogana all'atto dell'importazione. Tutti i servizi accessori relativi alle spedizioni sono non imponibili ai fini Iva – non solo quelli relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile - sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta.</p>	<p><i>Art. 11 legge 3/5/19, n. 37 (G.U. n.109 del 11/5/19)</i></p>
<p>Termini per la notifica delle obbligazioni doganali I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Queste ultime prevedono (art. 103 del nuovo Codice doganale dell'Unione), che nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di 3 anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Tuttavia, se l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di 3 anni è esteso a minimo 5 anni e massimo 10 anni, conformemente al diritto nazionale. In tal senso, è stato stabilito che qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di 7 anni. Le nuove disposizioni si applicano alle obbligazioni doganali sorte dall'1/5/16.</p>	<p><i>Art. 12 legge 3/5/19, n. 37 (G.U. n.109 del 11/5/19)</i></p>
<p>Rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per il 2018 – linee guida per i revisori Fissate le linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2018.</p>	<p><i>Corte dei conti, delibera n. 7/SEZAUT/2019/INPR del 12/4/19 (G.U. n.110 del 13/5/19)</i></p>

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Pace fiscale - l'elenco delle violazioni formali definibili</p> <p>Forniti chiarimenti sulla definizione agevolata, lo strumento che consente a tutti i contribuenti di regolarizzare le infrazioni, inosservanze o omissioni di natura formale, in materia di Iva, Irap imposte dirette, sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 11 del 15/05/19</i></p>
<p>Le violazioni definibili sono quelle formali che non rilevano sulla base imponibile, vale a dire inosservanza di formalità suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, altrimenti le stesse costituirebbero violazioni meramente formali (art. 6, D.lgs 472/1997), per le quali è prevista la non punibilità.</p> <p>Tra le infrazioni ammesse alla definizione agevolata vi è presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche Iva (definibile solo quando l'imposta risulta assolta), l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero l'invio dei questionari con risposte incomplete o non veritiere, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività, l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria, l'omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. L'errata applicazione o non applicazione del reverse charge ma solo se l'imposta è stata regolarmente assolta.</p> <p>Restano escluse, oltre alle violazioni che incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul pagamento del tributo, le infrazioni relative ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente elencati (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, eccetera), quelle relative ad atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 119/2018, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d'imposta, l'omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, le irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo, l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d'imposta.</p> <p>Sono escluse anche l'omessa trasmissione delle Cu da parte dei sostituti, l'omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati e gli errori collegati al visto di conformità, considerate violazioni sostanziali.</p>	
<p>Ortaggi grigliati surgelati con aggiunta di olio - Aliquota IVA del 4%</p> <p>Verdure e i legumi congelati che hanno le caratteristiche merceologiche classificate nell'ambito del Capitolo 07 della Tariffa doganale, alla voce 0710, scontano l'Iva con aliquota ridotta al 4%. La Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (aliquota IVA del 4%), al punto 6), richiamando la voce 07.02, menziona espressamente "ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati" e, quindi, avendo l'aggiunta di olio la sola funzione di anti-agglomerante anche a queste verdure possa essere applicata l'Iva con l'aliquota ridotta del 4%.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 16 del 15/5/19</i></p>
<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie – circolare quadro</p> <p>Forniti ulteriori chiarimenti sulla procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 10 del 15/05/19</i></p>
<p>Liti relative ad avvisi di liquidazione per la registrazione degli atti giudiziari - non sono definibili in via agevolata le controversie aventi a oggetto avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari.</p> <p>Liti su cartelle di pagamento – non possono essere definite le controversie aventi a oggetto cartelle di pagamento emesse a seguito di un omesso versamento anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia eccepito</p>	

Ordinary Assist

la decadenza dei termini per la notifica dell'atto.

Definizione della lite da parte di un socio di un soggetto in regime di trasparenza fiscale - nel caso in cui il socio intenda definire la controversia pendente sull'avviso di accertamento ai fini Irpef relativo al suo reddito di partecipazione e il soggetto trasparente abbia a sua volta impugnato l'avviso di accertamento che non contiene alcun recupero di imposta, **il socio potrà proporre unicamente** l'istanza di definizione agevolata della lite relativa al **reddito di partecipazione**.

Sospensione del processo - la lite sospesa dalla Commissione tributaria provinciale può essere definita con il pagamento **del 90% del relativo valore** a patto che, naturalmente, ricorrano tutti i presupposti e le condizioni richieste per la procedura di regolarizzazione.

Soccombenza dell'Agenzia delle entrate nel giudizio di revocazione - è definibile tramite il pagamento di un importo corrispondente **al 15% del relativo valore** la controversia pendente in Cassazione, instaurata dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Ctr emessa in sede di revocazione.

Sanzione per omessa regolarizzazione di fatture - La sanzione prevista in caso di omessa regolarizzazione di fatture (art. 6, co. 8, Dlgs 471/1997) **è una "sanzione non collegata al tributo"** (vedi circolare n. 12/2003, paragrafo 10.3.3). Ne consegue che la lite avente a oggetto esclusivamente tale tipologia di sanzione può essere definita con il pagamento del **15% del valore** della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

Valore della lite – consolidato – in caso di liti instaurate dalla consolidata e dalla consolidante nei confronti dei rispettivi avvisi di accertamento Ires di primo e di secondo livello (emessi dall'Ufficio prima dell'entrata in vigore della disposizione che ha unificato l'atto di accertamento nei confronti del consolidato - art. 40-bis, Dpr 600/1973), e in cui **entrambe le società hanno impugnato gli atti di accertamento** con separati ricorsi e il giudizio instaurato dalla consolidante è stato sospeso dalla Ctp in attesa della decisione della Cassazione sul contenzioso relativo all'accertamento di primo livello, è possibile la definizione agevolata della lite pendente in Cassazione relativa all'accertamento di primo livello da parte della consolidata, avente a riferimento l'imposta "teorica". A seguito del perfezionamento della definizione, potrà essere richiesta la dichiarazione di cessata materia del contendere anche nella lite relativa all'accertamento di secondo livello.

Importi scomputabili - gli importi versati in pendenza di giudizio e non ancora rimborsati dall'ufficio, a seguito di sentenza favorevole al contribuente, possono essere scomputati dalle somme dovute per la definizione agevolata. Tuttavia, anche in tal caso vale la regola secondo cui **"la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme"** già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione" (art. 6, co. 9). Pertanto, le maggiori somme corrisposte in pendenza di giudizio non risultano rimborsabili.

Estrazione da depositi Iva – fatturazione

Le autofatture emesse per l'estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere **analogiche o elettroniche** extra SdI, con **obbligo di fattura elettronica** via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall'operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una **prestazione di servizi**, territorialmente rilevante in Italia, **che ne ha modificato il valore**.

Agenzia delle entrate, risposta n. 142 del 14/05/19

Definizione agevolata delle controversie tributarie – scomputabile il ravvedimento operoso

L'importo versato dal contribuente in sede di **ravvedimento operoso**, ritenuto inefficace dall'Ufficio, **è scomputabile** dall'importo lordo da pagare per la definizione agevolata, anche se non si tratta di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria.

Agenzia delle entrate, risposta n. 141 del 14/05/19

Da minimo a forfetario per superamento limiti in corso d'anno

Se un soggetto minimo nel corso dell'anno supera i 45.000 euro di incassi passa automaticamente in regime forfetario il cui limite è fissato in 65.000 euro, senza dunque

Agenzia delle entrate, risposta n. 140 del 14/5/19

Ordinary Assist

<p>dover necessariamente versare l'Iva su tutti gli incassi dell'anno. La "continuità/consecutività" tra minimi e forfettari porta ad ammettere il naturale passaggio da un regime all'altro per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo.</p>	
<p>Trasmissione telematica dei corrispettivi – registratori di cassa È stato chiarito che per chi è passato dall'utilizzo dei misuratori fiscali a quello dei registratori telematici lo scorso 1° gennaio 2019 (si veda il punto 5 delle "Precisazioni per l'utilizzo di registratori telematici, server RT e misuratori fiscali" pubblicate in data 4 ottobre 2018 e disponibili nella area tematica del sito internet dell'Agenzia delle entrate) -ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro possono sostituire(o aggiornare) gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti sino al 30 giugno 2019, e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 139 del 14/5/19</i></p>
<p>Cambio valute del mese di aprile 2019 Accertate per il mese di aprile 2019, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 129751 del 14/5/19</i></p>
<p>Regime c.d. forfettario - Cause ostative- possesso di quote di srl La lettera d) del co. 57 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Ove le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata sono da ricondursi a due sezioni ATECO differenti, non è integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1; circostanza che non comporta la decadenza dal regime forfettario nel periodo di imposta 2020.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 137 del 13/5/19</i></p>
<p>Definizione agevolata controversie tributarie – la rinuncia al precedente contenzioso sulla inammissibilità alla definizione A seguito del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, il contribuente può rinunciare al ricorso avverso il diniego della precedente definizione, oppure l'ufficio può chiedere la cessata materia del contendere essendo venuto meno l'interesse alla lite.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 136 del 9/5/19</i></p>
<p>Parcheggi - Certificazione dei corrispettivi La rivendita di titoli di sosta agli utenti finali deve essere certificata mediante ricevuta indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei gestori degli autoparcheggi. Nel caso, però, in cui i gestori siano privati, il rivenditore può emettere, in nome e per conto loro, fattura elettronica se richiesta dall'utente finale, soggetto passivo Iva.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 135 del 9/5/19</i></p>
<p>Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2019 Definito l'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai fini dell'elaborazione della precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2019. Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal decreto Mef del 22/3/19, che ha ampliato la platea dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (Sts) i</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 115304 del 6/5/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>dati delle spese sanitarie da utilizzare per l'elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata.</p>	
<p>Nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali nonché della registrazione online dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 99344 del 18/4/19</i></p>
<p>Regime forfettario – Cause ostative – Rapporti con il datore di lavoro La lettera d-bis) del comma 57 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Se per l'anno 2019 i compensi percepiti nei confronti dell'ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, dovessero essere inferiori al 50% del fatturato complessivo, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del co. 57, e l'istante non decadrebbe dal regime forfettario nel periodo d'imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 134 del 6/5/19</i></p>
<p>ISA - Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale Ai fini dell'applicazione degli Isa è stata prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d'imposta 2018; • l'individuazione del livello minimo di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale; • la gestione delle deleghe agli intermediari, con riferimento ai dati che l'Agenzia delle entrate deve fornire ai contribuenti per l'applicazione degli Isa; • l'invito a presentare il modello Isa, se omesso, da inserire nella ricevuta telematica della dichiarazione dei redditi; • la previsione della possibilità che i membri della Commissione egli esperti possano presentare quesiti riguardanti l'applicazione degli Isa, al fine di favorirne la corretta applicazione; • la modifica del provvedimento 30/1/19 di approvazione della modulistica Isa da utilizzare per il periodo d'imposta 2018. 	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 126200 del 10/5/19</i></p>
<p>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d'affari superiore a 400.000 euro È stato chiarito che per "volume d'affari" ai fini della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi non può che intendersi quello di cui all'art. 20 del decreto IVA (ossia, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26). Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex art. 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 47 dell'8/5/19</i></p>

Ordinary Assist

<p>Per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, co. 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018.</p> <p>Le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019.</p>		
<p>Il nuovo obbligo, che decorre dall'1/1/20:</p> <p>a) è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui;</p> <p>b) sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24, primo co., del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria);</p> <p>c) sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.</p>		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
SPECIFICHE TECNICHE		
Redditi Fascicolo 3	2019-PF, Modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Redditi 2019-PF approvate con provvedimento del 14/2/19	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 125594 del 10/5/19</i>
MODELLI		
Dichiarazione precompilata	Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2019	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 115304 del 6/5/19</i>
Redditi Fascicolo 3	2019-PF, Modificazioni del modello di dichiarazione Redditi 2019-PF, Fascicolo 3, e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30/1/19.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 125594 del 10/5/19</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ

Ecobonus e Sismabonus condominiali 2018. Visualizzabili online sul sito delle Entrate i "crediti ceduti"

Sono disponibili sulla "Piattaforma cessione crediti", sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l'efficienza energetica (ecobonus) e per ridurre il rischio sismico (sismabonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle detrazioni.

I singoli cessionari potranno accedere, tramite l'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'apposita "Piattaforma cessione crediti", per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all'Agenzia dagli amministratori di condominio.

*Agenzia delle
entrate,
comunicato stampa
del 6/5/19*

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p>Software</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di controllo ad uso di Poste, banche e agenti della riscossione modello di versamento F24; • software di controllo e software di compilazione denuncia imposta sulle assicurazioni (versione 1.1.7). 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dal 1/5 al 15/5</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida fiscale "Società e associazioni sportive dilettantistiche: la definizione agevolata delle liti pendenti". <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco banche convenzionate Modello di versamento F24; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • istruzioni per la compilazione e trasmissione dei dati comunicazioni per lo scambio automatico finanziario internazionale (CRS DAC2); • istruzioni per la compilazione e trasmissione dei dati comunicazioni FATCA. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Trasmissione elettronica corrispettivi all'Agenzia delle entrate – istruzioni per i certificatori dei processi amministrativi e contabili</p> <p>Definite le linee guida per l'attività di revisione finalizzata al rilascio della relazione di conformità, prevista dalle specifiche tecniche dell'Agenzia delle entrate, sul processo aziendale che deve adottare l'esercente che effettua la memorizzazione elettronica e la trasmissione in via telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.lgs. 127/2015.</p>	<p><u>Assirevi, documento n. 228</u></p>
<p>Massime della giurisprudenza di merito: Consiglio nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito, relativo al periodo II semestre 2017 - I semestre 2018.</p>	<p><u>CNDEC, massimario</u></p>
<p>Rating dell'impresa e pianificazione finanziaria: Consiglio nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un documento con cui i commercialisti illustrano le nozioni principali relative alle migliori modalità di accesso al credito delle imprese, in particolare quelle di dimensioni minori, con particolare riferimento ai fattori che ne influenzano il Rating e, di conseguenza, alla necessità di una opportuna pianificazione finanziaria per le aziende.</p>	<p><u>CNDCEC, documento dell'8/5/19</u></p>
<p>Erogazioni pubbliche – i nuovi obblighi di trasparenza: Consiglio nazionale commercialisti – Assonime</p> <p>Illustrata la disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dall'art. 35 decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute; • il regime sanzionatorio. <p>Sono tenuti agli adempimenti concernenti l'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • associazioni, fondazioni e Onlus, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri; • imprese, comprese quelle non tenute alla nota integrativa al bilancio (micro imprese, imprese individuali e società di persone). <p>Sono esclusi dalla disciplina le erogazioni ricevute dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), nonché le attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.</p> <p>La disciplina riguarda, dunque, i rapporti bilaterali, in cui un soggetto pubblico attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.</p> <p>Con riferimento alle sanzioni, dall'1/1/20 non adempiere all'obbligo, comporterà una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, da pagare entro 3 mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi e il mancato pagamento della sanzione entro il termine previsto è sanzionato con la restituzione integrale delle somme entro i successivi 3 mesi.</p>	<p><u>CNDCEC- Assonime, documento</u></p>
<p>Passaggio da società unipersonali ad impresa individuale – è trasformazione: Unioncamere – Consiglio nazionale notariato</p> <p>È considerata trasformazione il passaggio da società unipersonale a ditta individuale. Secondo gli orientamenti Unioncamere – Notariato, l'atto di trasformazione di una</p>	<p><i>Orientamenti del 2/5/19</i> <i>Unioncamere- CNN</i></p>

Ordinary Assist

società unipersonale (di persone o di capitali) in impresa individuale è iscrivibile nel Registro delle Imprese con applicazione analogica della disciplina degli artt. 2500-*septies*, 2500-*octies* e 2500-*novies* c.c. e, in particolare, del termine di **efficacia differita di 60 giorni** dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 co. 3 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell'art. 2500-*novies* c.c..

La pubblicità al Registro delle Imprese avviene mediante la combinazione di 3 adempimenti:

1. **domanda di iscrizione** della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine;
2. **domanda di cancellazione della società** (una volta divenuta efficace la trasformazione);
3. **domanda di iscrizione dell'impresa individuale.**

La cancellazione della società trasformata dal Registro delle Imprese è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'impresa individuale derivante dalla trasformazione stessa.

Per le sole società di persone con unico socio resta ferma la possibilità di addivenire allo scioglimento della società e alla prosecuzione dell'attività come nuova impresa individuale mediante trasferimento dell'azienda sociale all'unico socio e volontaria omissione del procedimento legale di liquidazione.